



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI A COMBUSTIONE

Il Municipio di Faido, richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPamb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti di combustione alimentati con olio^{EL} o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- con RM n° 448/2015 del 13.07.2015;

o r d i n a :

Art. 1 – Principio

1. Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio^{EL} o gas.
2. Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPamb.

Art. 2 – Ciclo dei controlli e avviso d'inizio dei controlli

1. I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone. Comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.
2. I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo direttamente da parte del controllore ufficiale designato dal Comune almeno 15 giorni prima tramite lettera ufficiale indicante l'ora ed il giorno previsti per il controllo.
Al controllore è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.

Art. 3 – Obblighi del proprietario

1. Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

2. Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.

La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013.

3. Il proprietario dell'impianto deve in particolare:
 - a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
 - b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

Art. 4 – Categorie di impianti

- a) Categoria 1 – Impianti a uno stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore ad evaporazione (stufa a nafta) a uno stadio;
 - bruciatore a gas atmosferico a uno stadio;
 - bruciatore a gas ad aria soffiata a uno stadio;
 - bruciatore ad olio^{EL} a uno stadio.
- b) Categoria 2 – Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL} o gas:
 - bruciatore a gas atmosferico a due stadi o modulante;
 - bruciatore a gas ad aria soffiata a due stadi o modulante;
 - bruciatore ad olio^{EL} a due stadi o modulante;
 - bruciatore a due combustibili ad olio^{EL} e gas a uno stadio.
- c) Categoria 3 – Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
 - bruciatore ad olio^{EL} e gas a due stadi;
 - bruciatore ad olio^{EL} e gas modulante.
- d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.

Art. 5 – Tariffe

1. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 1 esistente viene prelevata una tassa di Fr. 105.-- (tassa cantonale di Fr. 10.-- compresa).
2. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 2 esistente viene prelevata una tassa di Fr. 135.-- (tassa cantonale di Fr. 10.-- compresa).
3. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 3 esistente viene prelevata una tassa di Fr. 140.-- (tassa cantonale di Fr. 10.-- compresa).
4. Per il collaudo ed il controllo periodico di un impianto della categoria 4 esistente viene prelevata una tassa di Fr. 120.-- (tassa cantonale di Fr. 10.-- compresa).
5. Per un impianto che necessita di una regolazione viene prelevato un supplemento di fr. 5.-- per la registrazione dei dati della regolazione.
6. Per la creazione della scheda di un nuovo impianto (inserimento nel CONCOMDAT) viene prelevata una tassa di fr. 15.--.

Art. 6 – Tassa per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto, o un suo rappresentante, deve presenziare al controllo, in caso di assenza verrà fatturata:

- tassa per mancata presenza non preventivamente segnalata all'appuntamento e per impossibilità di effettuare il controllo da parte dell'incaricato; Fr. 50.--
- tassa per richiami scritti in forma raccomandata; Fr. 10.--
- tassa di supplemento a partire dal terzo appuntamento. Fr. 20.--

Art. 7 – Tassa per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non adempiuti, verrà fatturata:

- tassa d'invio diffida per il mancato risanamento; Fr. 200.--
- tassa di messa fuori esercizio forzata. Fr. 400.--

Art. 8 – Controlli supplementari

In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tasse definite all'art. 5 come definito all'art. 10 cpv. 1, 2, 3, 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 9 – Debitore

Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

Art. 10 – Notifica, rimedi di diritto ed esecutività

1. La tassa viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sulla tassa, cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 della LEF.

Art. 11 – Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 12 – Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza municipale inerente il sedicesimo ciclo. Viene pubblicata agli albi comunali dal 19 agosto al 17 settembre 2015 ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Per Il Municipio di Faido

Il Sindaco

Il Segretario

Ing. R. David

C. D'Alessandri

